

(N. 2351)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 maggio 1952 (V. Stampato N. 2656)

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MAGGIO 1952

Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza
e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La procedura di sblocco di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 58, è regolata dalle norme seguenti:

I titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza e i possessori di titoli di credito soggetti al blocco in attuazione di

ordinanze, proclami e disposizioni delle Autorità militari alleate, convalidati, ad ogni effetto, dal predetto decreto legislativo luogotenenziale, hanno obbligo di denunciare alla Direzione generale del tesoro, o direttamente o tramite le competenti Intendenze di finanza, i titoli di cui chiedono lo sblocco entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, anche nel caso che abbiano fatto una precedente richiesta alle Autorità alleate o nazionali.

Art. 2.

La denuncia di cui all'articolo precedente, corredata dal titolo, qualora non sia stato già allegato a precedenti istanze di sblocco, deve contenere: gli estremi dei conti bloccati e delle cassette di sicurezza o dei titoli di credito, e, per questi ultimi, il nome dell'ordinatario, le generalità del girante, la data e la causa della girata, nonché tutti gli elementi atti a provare la legittimità del possesso e gli estremi della eventuale precedente istanza di sblocco.

La denuncia deve essere redatta in carta semplice, in triplice copia, una delle quali sarà restituita all'interessato in segno di ricevuta del titolo.

Art. 3.

I titoli non denunciati entro il termine indicato nell'articolo 1 perdono ogni efficacia e nessuna azione potrà essere fatta valere verso l'emittente neppure a titolo di indebito arricchimento.

Art. 4.

È fatto obbligo a tutti gli Istituti ed Aziende di credito e agli Uffici postali di versare, entro il termine indicato nell'articolo 1, in un conto speciale del Tesoro presso le Sezioni di Tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione hanno sede, i fondi relativi ai depositi bancari e postali e ai titoli di credito di qualsiasi specie soggetti al blocco per effetto delle Ordinanze alleate, convalidate col decreto legislativo sopra indicato, e che non siano stati sbloccati con successivi provvedimenti degli Alleati o della Amministrazione finanziaria e che non rientrino nelle disposizioni di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36, e 26 marzo 1946, n. 140, concernenti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

Il versamento dei fondi sarà accompagnato da distinte in triplice copia, una delle quali

sarà restituita all'Ente interessato in segno di ricevuta, e l'altra sarà trasmessa, a cura delle Sezioni di Tesoreria provinciale, alla Direzione generale del tesoro.

Dalla data del versamento gli Istituti e le Aziende di credito e gli Uffici postali sono esentati da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi, limitatamente alla somma versata.

Nello stesso termine sopra indicato le Aziende di credito denuncieranno alla Direzione generale del tesoro le cassette di sicurezza tuttora soggette al blocco ai fini degli accertamenti di cui al successivo articolo 6.

Art. 5.

L'esame delle istanze di sblocco è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Ministro del tesoro, la quale, nell'esprimere il proprio parere, terrà conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Alla composizione della Commissione di cui sopra e alla nomina dei componenti sarà provveduto con decreto del Ministro del tesoro d'intesa col Ministro delle finanze.

Art. 6.

I depositi bancari e postali, tuttora esistenti presso gli Istituti ed Aziende di credito e presso gli Uffici postali, le cassette di sicurezza, i titoli di credito tuttora assoggettati al blocco, sono ammessi allo sblocco, mediante il provvedimento di cui al successivo articolo 9.

Sono esclusi dallo sblocco i depositi, le cassette ed i titoli di credito, di cui al comma precedente, appartenenti a cittadini tedeschi e giapponesi, Enti militari, civili e politici tedeschi e giapponesi, Enti militari italiani, uffici, organizzazioni o formazioni dipendenti dalla repubblica sociale o dai cessati partiti, nazionale fascista e fascista repubblicano, alla soppressa milizia volontaria per la sicurezza nazionale o alla disciolta opera di previdenza della stessa.

L'apertura delle cassette di sicurezza intestate agli Enti o persone di cui al comma precedente, sarà fatta con l'assistenza di un notaio, di un delegato della Direzione generale del tesoro, di un delegato della Ragioneria ge-

nerale dello Stato e di un delegato della Direzione generale della finanza straordinaria omessa ogni altra formalità.

Art. 7.

I titoli di credito emessi dalle Aziende di credito e dagli Uffici postali all'ordine di enti o persone indicati nel secondo comma dell'articolo precedente e dagli stessi girati sono ammessi al pagamento a condizione che venga dimostrata dal richiedente la legittimità del rapporto che ha dato origine alla trasmissione dei titoli, e sempre che questi non siano prescritti e non sia decorso il termine per l'azione di indebito arricchimento.

Nella valutazione la Commissione di cui al precedente articolo 5 terrà in ogni caso, presenti le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428.

Art. 8.

Gli assegni bancari tratti sui conti correnti di cui all'articolo 6 saranno ammessi al pagamento solo se venga dimostrata dal richiedente la legittimità del rapporto che ha dato luogo alla emissione del titolo e, comunque, nei limiti delle somme esistenti nei conti correnti, seguendosi l'ordine di emissione. È escluso il pagamento degli assegni tratti sui conti correnti estinti dagli Alleati o dalle gestioni di liquidazione dei cessati partiti nazionale fascista, fascista repubblicano e dell'opera di previdenza della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 9.

I provvedimenti emessi, su parere della Commissione di cui all'articolo 5, dal Ministro per il tesoro sono comunicati agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove sia disposto il pagamento, sarà, a cura della Direzione generale del tesoro, emesso il relativo mandato pagabile presso la Sezione di Tesoreria provinciale ove sono stati versati i fondi.

Art. 10.

Le somme relative ai saldi dei depositi bancari e postali, non sbloccati, e quelle relative ai titoli di credito, non denunziati o non ammessi al pagamento a norma dei precedenti articoli, e i valori contenuti nelle cassette di sicurezza, non sbloccate, sono incamerati dall'Erario con provvedimento del Ministro del tesoro.

Per i titoli di credito per i quali si fosse verificata la prescrizione, le somme relative saranno avocate allo Stato nella misura dell'80 per cento a titolo di profitto di contingenza nei confronti degli Istituti ed Aziende di credito.

L'avocazione di cui al precedente comma e il conseguente versamento nell'apposito capitolo relativo ai profitti di contingenza saranno disposti, su richiesta della Direzione generale del tesoro, dalla Direzione generale della finanza straordinaria con provvedimento da notificarsi all'Ente interessato, avverso il quale potrà essere prodotta impugnativa dinanzi all'Autorità giudiziaria, nel termine di giorni 60 dalla notifica.

Restano salve le norme in vigore per quanto riguarda i beni appartenenti ai sudditi nemici ed ex nemici, e quelle relative agli altri enti indicati nell'articolo 6.

Art. 11.

Per l'inosservanza delle norme contenute nel precedente articolo 4 o per la incompleta o infedele denuncia, è applicabile una pena pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al decuplo delle somme che si sarebbero dovute denunciare, e può essere disposta, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni circolari.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbano imputarsi le infrazioni sopra indicate: gli Istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 12.

L'applicazione delle pene pecuniarie di cui al precedente articolo è devoluta al Ministro per il tesoro con la procedura di cui all'articolo 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, anche per quanto riguarda l'eventuale reclamo da parte degli interessati.

Art. 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire un conto speciale presso le singole Sezioni di Tesoreria provinciale, ai fini del versamento dei fondi previsti all'articolo 4 della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.